



Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I<sup>a</sup> Civile, in composizione collegiale con i Giudici

dott. Antonella Guerra           Presidente  
dott. Lucia Martinez           Giudice rel.  
dott. Federica Fiorillo           Giudice

ha pronunciato il seguente

**decreto**

nella causa civile iscritta al       /2017 V.G.  
promossa con ricorso

da

-ricorrente-

contro

-resistente -

con l'intervento del P.M.

**Oggetto:** modifica delle condizioni di divorzio

**motivi della decisione**

Il ricorrente                           chiede la revoca dell'assegno divorzile di euro 350,00, attualmente rivalutato ad euro 408,32, disposto in favore della moglie.

In subordine chiede la riduzione dell'importo stabilito.

Evidenzia che la moglie ha mezzi adeguati in grado di renderla indipendente e autosufficiente, in quanto gode di una pensione di vecchiaia sin dal 1989, pari ad euro 10.125,00 annui.

Allega anche che la signora [ ] è anche usufruttuaria di un immobile sito in [ ] che non è abitato né dalla signora [ ] né dal figlio [ ] che è presumibile sia locato a terzi.

A contrario, le proprie condizioni economiche sono peggiorate, in quanto all'epoca del divorzio svolgeva l'attività di Comandante della Polizia Municipale di [ ] na è stato costretto a reperire una nuova abitazione, con evidente aggravio.

Si richiama alla giurisprudenza della Suprema Corte, argomentando che, nel caso in esame, l'assegno [ ] concreterebbe una indebita locupletazione.

Si costituisce la resistente che contesta la ricostruzione effettuata dal ricorrente, allegando che lo stesso avrebbe migliorato la propria condizione economica, avendo svariate proprietà immobiliari, alcune ereditate dal padre.

Deduce che percepisce gettoni di presenza per l'attività di consigliere del Comune di [ ] e svolge attività certamente remunerata, intervenendo quale procuratore speciale della società [ ]  
" [ ] "per la sottoscrizioni di appalti e servizi in favore di svariati comuni del Veneto.

Chiede quindi il rigetto della domanda e per l'effetto la conferma dell'assegno di euro 408,32.

Ciò premesso, le questioni sollevate a sostegno della modifica delle condizioni statuite in sede di divorzio riguardano tutte circostanze antecedenti al divorzio e che quindi non possono essere valorizzate.

Il ricorrente non contesta neppure di svolgere attività lavorativa per la società romana che è presumibile determini nuovi introiti.

Si limita solo a precisare che il gettone di presenza per l'attività del Consiglio è modesto.

Alla luce di questi elementi e del dato significativo che non sono emersi elementi di novità che inducano a modificare le condizioni pattuite in sede di divorzio, si impone il rigetto del ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquiate come in dispositivo.

**per questi motivi**

così decide:

rigetta il ricorso.

Condanna a pagare ad le spese del giudizio che liquida la somma di euro 2225,00,oltre ad iva e cpa.

Padova, 14.11.2017

Il Presidente

Emesso il: 14/11/2017 11:01:11 C.A. 3 Serie: 1007/2015 del 09/09/2015  
Firma: Dr. GIUSEPPE ANTONIETTI - Emesso il: 14/11/2017 11:01:11 C.A. 3 Serie: 1007/2015 del 09/09/2015  
Firma: Dr. GIUSEPPE ANTONIETTI - Emesso il: 14/11/2017 11:01:11 C.A. 3 Serie: 1007/2015 del 09/09/2015